



COMUNE DI SAN NAZZARO

Provincia di Benevento

Via Salita Chiesa, 82018 Tel 0824-58624-58676 Fax 0824 480893 - C. F.: 80001310624 / Partita IVA: 00807070628 e-mail:
sindaco.sannazzaro@tin.it - eofnu@tin.it - Web: www.comune.sannazzaro.bn.it.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 34 del 30.11.2013	OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU anno 2013 e relative detrazioni
---	---

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno 30 del mese di novembre , alle ore **16.45** presso la sede comunale di San Nazario in via Salita Chiesa, si è riunito il Consiglio comunale in **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, previsto per le ore **16.30**, a seguito di comunicazione prot. n. 3134 del 25.11.2013 diramata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti al presente punto all'odg:

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
Giovanni Tommaso MANGANIELLO	PRESIDENTE	X	
Nunziante Nazario SERINO	CONSIGLIERE	X	
Estero ZUZOLO	CONSIGLIERE		X
Rocco LIVIERO	CONSIGLIERE	X	
Giovanna PRINCIPE	CONSIGLIERE	X	
Giuliano Gerardo CALABRESE	CONSIGLIERE	X	
Antonello SATERIALE	CONSIGLIERE	X	
Giovanni Piero PEPE	CONSIGLIERE	X	
Benito MIRRA	CONSIGLIERE	X	
Antonio MOLINARO	CONSIGLIERE	X	
Assegnati N° 9 + 1		Presenti N° 09	
In carica N° 9 + 1		Assenti N° 01	

Presiede **Giovanni Tommaso MANGANIELLO** nella qualità di Sindaco/Presidente.

Partecipa il segretario comunale **Dott.ssa Gabriella FRASCA**, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs n.267/2000.

La seduta è pubblica.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si da atto che alle ore 16:50 entra il Consigliere Giovanni Piero PEPE e che alle ore 16:53 entra il Consigliere Benito MIRRA. Sono pertanto presenti n. 09 Consiglieri ed assenti n. 01 Consiglieri.

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013 e relative detrazioni

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta di deliberazione, spiegando che, al fine di far fronte ai continui tagli dei trasferimenti dallo Stato, e non potendo ridurre i servizi essenziali, si è ritenuto di proporre la modifica dell'aliquota IMU sull'abitazione principale.

Interviene il Consigliere Antonio MOLINARO, il quale sottolinea che questo è l'ennesimo aumento di imposta per i cittadini; sostiene che sarebbe stato opportuno individuare misure alternative, quali l'attuazione di manovre di "spending review" interna per chiudere il bilancio del Comune.

Interviene il Consigliere CALABRESE per sottolineare che l'intervento di MOLINARO rappresenta espressione di pura demagogia e rilevando di aver attuato, sin dal primo giorno del mandato, un programma di contenimento della spesa.

Interviene il Consigliere Giovanni Piero PEPE, il quale afferma che ancora una volta l'Amministrazione determina un aumento della pressione fiscale sui cittadini per risolvere un problema di bilancio.

Conclude il Sindaco invitando il Consigliere Giovanni Piero PEPE e la minoranza a non limitarsi a criticare le scelte della maggioranza, ma a proporre emendamenti e soluzioni alternative.

Esaurita la discussione, il Sindaco sottopone la proposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- il combinato disposto dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all'abrogazione a partire dal 2012 dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del suddetto decreto legge n.201/2011, le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n. 446/1997;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non abrogate dalla sopra citata normativa;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con propria deliberazione n. 27 del 18 ottobre 2012;

Richiamata la propria deliberazione n.28 del 18 ottobre 2012 con la quale sono state approvate per l'anno 2012 le aliquote per l'imposta municipale propria e le relative detrazioni;

Rilevato che con il D.L. 21.05.2013 n.54 convertito dalla L. 18.07.2013 n.85 sono state apportate modifiche in materia di IMU, in particolare la sospensione del pagamento della 1° rata IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati con categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, per i terreni agricoli e per i fabbricati ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, e la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 Giugno 2013 e già differito al 30 settembre 2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 8, del D.L. 31 agosto 2013 n.102;

Considerato che per garantire l'erogazione dei propri servizi e raggiungere l'equilibrio di bilancio, l'Amministrazione Comunale ritiene di modificare per l'anno 2013 l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, variandola dallo 0,5% allo 0,6% ;

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo; tale importo è maggiorato di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00);

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

Visto infine l'art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Per quanto in narrativa espresso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto

Con la seguente votazione:

Presenti n. 9 Consiglieri;

assenti n. 1 Consiglieri (Zuzolo);

astenuiti n- ----;

contrari n. 3 Consiglieri (PEPE, MIRRA, MOLINARO) Consiglieri;

favorevoli n. 6 Consiglieri

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria dell'anno 2012, deliberate con proprio atto n.28 del 18 ottobre 2012, ad eccezione dell'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) di modificare per l'anno 2013 l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, variandola dallo 0,5% allo 0,6% ;

3) di confermare le detrazioni applicabili all'Imposta Municipale Propria (IMU) previste dalla citata deliberazione C. C. n.28 del 18 ottobre 2012 e dal regolamento approvato con deliberazione di C. C. n. 27 del 18 ottobre 2012 e quindi di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo; tale importo è maggiorato di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00);

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato mentre la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI SAN NAZZARO
Provincia di Benevento

Via Salita Chiesa, 82018 SAN NAZZARO (BN) - Tel 0824-58676 Fax 0824 480893 - C. F.: 80001310624 / Partita IVA: 00807070628 e-mail: sindaco.sannazzaro@tin.it - eofnu@tin.it - Web: www.comune.sannazzaro.bn.it.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013 e relative detrazioni

PARERI

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Favorevole

Contrario in quanto : _____

_____ ;

Li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(_____)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

(Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO)

B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267:

Favorevole:

Contrario in quanto : _____

_____ ;

Li _____

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(_____)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

(Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013 e relative detrazioni

Visti:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- il combinato disposto dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all'abrogazione a partire dal 2012 dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del suddetto decreto legge n.201/2011, le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n. 446/1997;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non abrogate dalla sopra citata normativa;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con propria deliberazione n. 27 del 18 ottobre 2012;

Richiamata la propria deliberazione n.28 del 18 ottobre 2012 con la quale sono state approvate per l'anno 2012 le aliquote per l'imposta municipale propria e le relative detrazioni;

Rilevato che con il D.L. 21.05.2013 n.54 convertito dalla L. 18.07.2013 n.85 sono state apportate modifiche in materia di IMU, in particolare la sospensione del pagamento della 1° rata IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati con categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, per i terreni agricoli e per i fabbricati ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, e la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 Giugno 2013 e già differito al 30 settembre 2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 8, del D.L. 31 agosto 2013 n.102;

Considerato che per garantire l'erogazione dei propri servizi e raggiungere l'equilibrio di bilancio, l'Amministrazione Comunale ritiene di modificare per l'anno 2013 l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, variandola dallo 0,5% allo 0,6% ;

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo; tale importo è maggiorato di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00);

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

Visto infine l'art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Per quanto in narrativa espresso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI D E L I B E R A R E

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria dell'anno 2012, deliberate con proprio atto n.28 del 18 ottobre 2012, ad eccezione dell'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) di modificare per l'anno 2013 l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, variandola dallo 0,5% allo 0,6% ;

3) di confermare le detrazioni applicabili all'Imposta Municipale Propria (IMU) previste dalla citata deliberazione C. C. n.28 del 18 ottobre 2012 e dal regolamento approvato con deliberazione di C. C. n. 27 del 18 ottobre 2012 e quindi di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo; tale importo è maggiorato di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00);


4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato mentre la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



Il proponente

Il Sindaco Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella FRASCA



Il Presidente

Dott. Giovanni Tommaso MANGANIello




SI CERTIFICA:

- che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito internet oggi 05.12.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 05.12.2013

Il Segretario comunale
Dott.ssa Gabriella FRASCA



SI CERTIFICA che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il giorno 30.11.2013 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Li, 05.12.2013

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Gabriella FRASCA

